



PROC. N. 1466

Comune di Missanello

Provincia di Potenza

Via Bendini, 2 - 85010 Missanello (PZ); P.iva/ C.F. 01327720767

**AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO**

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX ASILO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AL MINISTERO DELL'INTERNO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020- OBIETTIVO SPECIFICO 1 ASILO - OBIETTIVO NAZIONALE 1 ACCOGLIENZA/ASILO- LETT. E - "QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PER IL PERIODO 23 AGOSTO 2016/27 MARZO 2019"

PREMESSE

La gestione del patrimonio pubblico deve essere finalizzata alla valorizzazione degli immobili, volta ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Non è conforme ai principi di buon andamento della gestione pubblica mantenere beni in uno stato di quasi inutilizzabilità. L'interesse primario alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico si ritiene possa essere realizzato mediante affidamento a terzi nella forma della concessione in locazione a fronte del versamento di un canone mensile.

Il Comune di Missanello, in esecuzione della propria deliberazione **n. 40 del 14.06.2016** intende acquisire manifestazione di interesse per procedere alla concessione in locazione dell'immobile denominato "Ex Asilo", rientrante nel patrimonio disponibile del Comune di Missanello (Potenza), **per la presentazione di progetti al Ministero dell'Interno a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompanati (MSNA)".**

N.B.

Per la partecipazione attenersi a quanto previsto nell'avviso del Ministero dell'Interno (allegato 1) a cui si fa riferimento in ogni contenuto. Nel caso in cui il Ministero non approvi la proposta progettuale il concorrente non potrà richiedere alcun compenso per l'operato svolto nei confronti del Comune di Missanello.

I pareri richiesti dall'Avviso necessari alla funzionalità per la specifica destinazione d'uso

dell'immobile, saranno di esclusiva competenza del concessionario/concorrente.

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'ente, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati.

ART. 1 ENTE CONCEDENTE

1. Comune di Missanello (Potenza), Via Bendini 2, 85010 – Missanello (PZ), Telefono 0971/955076
Indirizzo internet: www.comune.missanello.pz.it
2. Ufficio del responsabile del procedimento: Geom. Domenico LA VECCHIA resp. Area Tecnico-Manutentiva.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - REQUISITI

1. Secondo l'avviso del Ministero, oltre agli Enti Pubblici, sono ammessi a partecipare alla presente selezione:

Fondazioni operanti nel servizio di riferimento dell'Avviso del Ministero dell'Interno;

Associazioni e ONLUS operanti nel servizio di riferimento dell'Avviso;

Cooperative operanti nel servizio di riferimento dell'Avviso;

Consorzi operanti nel servizio di riferimento dell'Avviso;

2. Potranno candidarsi i soggetti che siano in possesso dei:

a) Requisiti di ordine generale:

- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

- Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell'ANAC di moralità professionale, quali:

- l'assenza di condanne pronunciate con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e l'inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia;
- l'assenza di pendenze con il Comune di MISSANELLO di qualsiasi natura.

b) Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 21/96 così come modificato dall'art. 39 commi 9,10,11 L.R. n. 42/09 e l'iscrizione all'albo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione Divisione II.

ART.3 DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. I soggetti interessati dovranno inviare le domande di manifestazione di interesse a mezzo raccomandata A/R, PEC, o mediante consegna a mani, ed i relativi plichi dovranno pervenire a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 13.00 del 24.06.2016** al seguente indirizzo:

Comune di Missanello (Potenza), Via Bendini 2, 85010 -Missanello (PZ),

la manifestazione di interesse alla concessione dell'immobile in premessa dovrà pervenire in busta chiusa, con modalità adeguate a consentire al Comune di rilasciare al soggetto che la presenta un'attestazione comprovante l'avvenuto ricevimento nel termine indicato e dovrà riportare all'esterno l'intestazione, i dati, l'indirizzo del mittente, la PEC e la seguente dicitura:

Manifestazione di interesse finalizzata alla concessione dell'immobile ex Asilo per la presentazione di progetti al Ministero dell'Interno a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompanati (MSNA)".

2. I plichi regolarmente pervenuti nel termine suindicato, saranno aperti in seduta pubblica alle ore 15:00 del giorno 24 Giugno 2016, presso la sede del Comune di Missanello in Via Bendini n. 2 85010 Missanello; si procederà all'apertura dei plichi anche in presenza di una singola manifestazione.
3. Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in pers. del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita.
4. La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine previsto accertando l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi, procederà quindi alla loro apertura accertando la presenza della documentazione di partecipazione e, se del caso, pronuncerà le relative esclusioni.
5. L'esito dei lavori di commissione formerà oggetto di approvazione con specifica determinazione adottata dal Resp. Geom. Domenico La Vecchia a mezzo della quale verrà pubblicizzata la graduatoria ed approvata la bozza del contratto di locazione.

ART. 4 UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LOCALE

1. Il bene di cui al presente avviso è costituito dall'immobile denominato Ex Asilo, ubicato in loc.tà Via San Rocco n. 4 in Missanello. In particolare la concessione riguarda l'intero immobile non arredato e l'area del giardino (vedi planimetrie allegato 2).

ART. 5 SOPRALLUOGO

1. I concorrenti effettueranno un sopralluogo assistito presso l'immobile oggetto di concessione, previo appuntamento con il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Domenico L A VECCHIA (e-mail: ufficio.tecnico@comune.missanello.pz.it) del quale sarà rilasciata regolare attestazione.
2. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato dal concorrente stesso o da persona delegata.

ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE

1. Il canone viene fissato alla **miglior offerta in rialzo sull'importo mensile di € 700,00** (eurosettecento), con un rialzo minimo di € 100,00 (eurocento).
2. Il canone dovrà essere versato mensilmente presso la tesoreria comunale, previo versamento di due mensilità anticipate al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
3. Il canone predetto verrà aggiornato annualmente, a partire dall'inizio del secondo anno di locazione, nella misura del 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo come accertate dall'ISTAT, prendendo come riferimento la media annua delle variazioni accertate nel corso dell'anno precedente.
4. Il pagamento del canone non potrà in alcun modo essere effettuato oltre i termini stabiliti. Il ritardato pagamento comporterà, in ragione del periodo di ritardo, la corresponsione degli interessi di mora nella misura legale. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del contraente, a qualunque titolo, salvo il successivo e separato diritto all'esercizio delle sue ragioni.

ART. 7 DURATA

1. L'uso dell'immobile viene concesso per lo scopo dell'avviso del Ministero dell'Interno (allegato 1) a cui si fa riferimento in ogni suo contenuto, periodo 23 agosto 2016/27 marzo 2019.

Art. 8 UTILIZZO DELL' IMMOBILE E ATTREZZATURE - DIVIETO DI CESSIONE

1. L'immobile è concesso per l'esercizio di attività compatibile con la finalità di cui al presente avviso, con esclusione di ogni altra destinazione. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né la sub concessione, pena l'immediata revoca della concessione e risarcimento danni.
2. L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni e riserve.
3. Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica strutturale all'immobile, senza il preventivo consenso scritto del Comune proprietario. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediato ripristino nell'originario stato dell'immobile, a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
4. Il concessionario dovrà attivarsi direttamente per la richiesta di autorizzazioni, in quanto

concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 12 SPESE DI CONCESSIONE E REGISTRAZIONE

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono tutte a carico del concessionario.

ART. 13 CONTROVERSIE

1. È esclusa la competenza arbitrale.
2. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Lagonegro.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all'instaurazione del rapporto contrattuale;
- b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- f) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Missanello.

ART. 15 RINVIO

1. Per quanto ivi non espressamente previsto, viene fatto rinvio al Decreto prot. n. 6715 del 22/04/2016 Progetti da finanziare a valere sul fondo asilo, migrazione e integrazione 2014/2020- obiettivo specifico 1 asilo - obiettivo nazionale 1 accoglienza/asilo- lett. e - "qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) per il periodo 23 agosto 2016/27 marzo 2019

Missanello, li 14/06/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnico- Manutentiva
Geom. Domenico LA VECCHIA



necessarie, presso i competenti enti pubblici, per l'esercizio dell'attività che verrà esercitata nell'immobile concesso.

5. Il concessionario è costituito custode dell'immobile e delle cose che in esso si trovano o nello stesso sono incorporate e si impegna a mantenerli in buono stato. Il concessionario risponde dei danni causati dall'inosservanza di tale obbligo, salvo che provi il caso fortuito o la forza maggiore.
6. Al termine della concessione l'immobile dovrà essere lasciato libero da persone e da cose e riconsegnato nel medesimo stato in cui è stato concesso, salvo le eventuali modifiche autorizzate, e salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 9 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Tutte le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento, all'acqua, al gas, le spese di pulizia, telefoniche, di manutenzione e riparazione ordinaria di cui all'art. 1576 del c.c. sono assunte direttamente dal Concessionario.

ART. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale, salvo che i relativi interventi siano determinati da incuria o colpa del concessionario.

ART. 11 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.
2. Il Concessionario si impegna a far applicare, per quanto di competenza, quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
3. Il Comune si esonera da qualsiasi responsabilità derivante da impedimenti, da eventuali dinieghi di mancate autorizzazioni.

ART. 12 DECADENZE

1. Comportano la decadenza della concessione per colpa del concessionario, previa contestazione scritta da parte della medesima, le seguenti inadempienze:

- il mancato pagamento reiterato del canone nei termini indicati nel contratto;
- il mutamento di destinazione pattuita;
- l'inadempienza agli obblighi relativi alla diligente custodia dei beni;
- la cessione totale o parziale del contratto e la sub cessione;

2. Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del